



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI E DEL REGISTRO DELLE FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30.05.2023

INDICE

Premessa - Normativa di riferimento	4
CAPO I NORME GENERALI.....	4
Art. 1- Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Tipologia delle forme di sostegno.....	4
Art. 3 -Definizioni.....	5
Art. 4 - Soggetti beneficiari	5
Art. 5 - Aree di intervento	6
CAPO II DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI.....	7
Art. 6 - Criteri generali per la concessione	7
Art. 7 - Presentazione della domanda.....	7
Art. 8 - Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria.....	7
Art. 9 - Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria	8
Art. 10 - Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina	9
CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI.....	9
Art. 11 - Convenzioni	9
Art. 12 - Collaborazioni	10
Art. 13 – Co-progettazioni.....	10
CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	11
Art. 14 - Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria	11
Art. 15 - Rendicontazione dei contributi	11
Art. 16 - Liquidazione dei contributi economici.....	11
Art. 17 - Ulteriori obblighi dei beneficiari.....	12
Art. 18 - Mancata concessione e revoca dei benefici.....	12
Art. 19 Riduzione del contributo	13
CAPO V - TRASPARENZA	13
Art. 20 - Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario	13
Art. 21 - Trasparenza.....	14
Art. 22 - Controlli.....	14
Art. 23 - Esclusioni	14
CAPO VI – DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE.....	14
Art. 24 - Istituzione del registro comunale delle forme associative	15
Art. 25— Iscrizione.....	15

Art. 26 — Rinnovo	16
Art. 27 — Cancellazione	16
Art. 28 - Pubblicità' del registro	16
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 29 - Norme finali e transitorie.....	16
Art. 30 - Pubblicità del regolamento	17
Art. 31 Entrata in vigore	17

Premessa - Normativa di riferimento:

- La Legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che all’articolo 1, comma 5, stabilisce che: “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;
- La Legge regionale n. 3 del 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, che all’art. 3, prevede che il Comune promuova e valorizzi la collaborazione con i soggetti privati, che operano in ambito sociale, con la finalità di assistere le persone in condizione di disagio sociale ed economico, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà.
- Il Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. 117/2017, art. 1, comma 2 , lettera b) della Legge 106/2016 - *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*, in particolare gli artt. 55-57.
- Il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, all'art. 56, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- Il parere del Consiglio di Stato n. 02052/2018 avente per oggetto “ANAC – Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 117/2017”, prevede che la stipula di una convenzione che preveda il solo rimborso delle spese vive (effettivamente sostenute e documentate) con l’esclusione della remunerazione di tutti i fattori della produzione altrui (capitale e lavoro), con un’associazione di volontariato e di promozione sociale, finalizzata allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale non è permeata dal principio di concorrenzialità;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 12 dispone che all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale da enti pubblici e privati sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà, esclusivamente in coerenza con le iniziative dell’Amministrazione comunale, verificata l’assenza di contrapposizione.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2 - Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:

a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;

b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria e straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione);

b) contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate a tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario, non prevedibili né programmabili;

c) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;

d) convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;

e) collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;

f) co-progettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, anche a seguito di possibile co-programmazione, progettano ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

g) patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il Patrocinio è disciplinato dall'Allegato "A" alla Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 24/05/2011 ad oggetto "Disciplina per la concessione dei patrocini", al quale si rimanda.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

a) associazioni e comitati;

b) enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;

- c) associazioni sportive e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro;
- d) fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- e) istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e/o accreditamento istituzionale;
- f) associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 5;
- g) enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrano nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Cardano al Campo e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

4. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno sei mesi. Per le forme associative comunali è criterio preferenziale l'iscrizione all'apposito Registro Comunale, come indicato nella sezione del presente Regolamento. Criterio preferenziale è da intendersi, comunque, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, anche per il tramite di Enti Associativi superiori su base nazionale, regionale o provinciale.

Art. 5 - Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino, nelle seguenti aree di intervento:

- a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute, del benessere e della sicurezza, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
- b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;
- d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
- e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
- f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
- g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
- h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
- i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;

- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose, supporto per la sicurezza della cittadinanza e delle manifestazioni sportive e culturali.
- m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 6 - Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
- b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
- c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
- d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
- e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- f) capacità di autofinanziamento;
- g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
- h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte attività e del numero degli associati;
- l) criterio preferenziale per le forme associative comunali è l'iscrizione al relativo registro comunale.

2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 7 - Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cardano al Campo, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.

2. La domanda deve essere presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento, al Settore di competenza, che provvederà all'istruttoria.

Art. 8 - Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria, in osservanza a quanto

disposto dall'art. 9 dello Statuto comunale.

2. Per i suddetti contributi, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento ex art. 5, dovrà essere sempre data notizia nel sito istituzionale del Comune, ed eventualmente in aggiunta con ulteriori modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale. Per la valutazione di tali contributi, il Funzionario del Settore competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nelle aree di intervento oggetto di contributo. Sulla base delle risorse stanziare dalla Giunta Comunale, annualmente ogni settore di competenza per materia pubblica un avviso/bando pubblico all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, di norma entro il mese di marzo per l'anno di riferimento, per un termine non inferiore a quindici giorni.

3. Nell'avviso/bando di cui al comma precedente devono essere indicati:

- a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 5;
- b) l'ammontare della somma a disposizione;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- e) la natura e l'entità del contributo;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
- g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.

4. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma precedente - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

5. I contributi sono concessi dal Funzionario del Settore competente, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 2.

6. La determinazione di cui al comma precedente, deve essere adottata, di norma, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 6 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..

Art. 9 - Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 5, per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria ed eccezionale, come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. b), pubblicando sul sito istituzionale un avviso con termini ridotti sino a 2/3. La mancata presentazione della richiesta di contributo economico di cui all'art. 8 da parte del soggetto interessato per mancata programmazione delle attività non costituisce motivazione della straordinarietà e imprevedibilità dell'iniziativa, di cui al presente articolo.

2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta può comunque autorizzare il contributo straordinario previa propria deliberazione, che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.

3. Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della

domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

4. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

5. I contributi sono concessi dal Funzionario del Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4.

Art. 10 - Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).

2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con provvedimento del Funzionario del Settore competente, sentito l'Assessore competente, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli 8 commi 2 e ss. e 9 commi 2 e ss., per quanto compatibili.

3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.

4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.

5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria e a concederne l'utilizzo.

6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo ed è tenuto all'acquisizione di ogni autorizzazione, permesso o altro necessario alla realizzazione dell'iniziativa/evento, sulla base della normativa vigente in materia, e dotarsi di apposita polizza assicurativa per l'utilizzo di beni immobili di terzi.

9. E' fatto obbligo all'assegnatario di provvedere al buon uso del bene concesso, osservando e facendo osservare idonee norme di comportamento ed eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.

10. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

11. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico, sicurezza e pubblico spettacolo, a cui l'organizzatore deve ottemperare.

CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI

Art. 11 - Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione,

può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il competente Funzionario. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia, ovvero i soggetti interessati possano essere molteplici.

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa/attività svolta, oltre a dettagliata rendicontazione;
- f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione;

3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del presente regolamento.

4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e/o accreditamento istituzionale.

6. Speciali convenzioni possono essere stipulate, altresì, con Enti pubblici e privati sulla base di specifiche normative di settore.

Art. 12 - Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del Funzionario del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli articoli da 15 a 19 del presente regolamento.

Art. 13 – Co-progettazioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa, anche a seguito di co – programmazione, con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa, un progetto, un intervento occasionale o continuativo, nell'ambito delle aree di cui all'art. 5, ai sensi del D. Lgs. 72/2021 – “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)”.

2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

CAPO IV - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 14 - Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria

1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Funzionario del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.
4. Il limite dell'80% indicato nel comma precedente può essere superato:
 - a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
 - b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 15 - Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:

- breve relazione dell'attività complessiva;
- rendiconto consuntivo dell'esercizio, unitamente alle pezze giustificative delle spese effettivamente sostenute per un importo almeno pari al beneficio concesso;

b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:

- breve relazione dell'iniziativa;
- rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, i cui originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

4. Nella rendicontazione dovrà essere specificato il trattamento fiscale ai fini dell'eventuale ritenuta di legge.

Art. 16 - Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento

del Funzionario del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 15, comma 1.

2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

Art. 17 - Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

2. I beneficiari hanno l'obbligo:

a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;

b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;

c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Cardano al Campo", unitamente allo Stemma comunale.

3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 18 - Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il Funzionario del Settore competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 15 del presente regolamento;

b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora

- beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 15 del presente regolamento;

- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;

- il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.

c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:

- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;

- non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni improrogabili e imprescindibili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
 3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
 4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici. Comporta, altresì, gli effetti del precedente periodo, l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Cardano al Campo o la sospensione dal registro comunale delle forme associative fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del Funzionario competente.
 5. Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti all'art. 20, comma 3 del presente regolamento.
 6. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
 7. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 19 Riduzione del contributo

1. Il Funzionario del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, procede alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
 - a) l' iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
 - b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
 - c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO V - TRASPARENZA

Art. 20 - Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa di settore.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la

revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 21 - Trasparenza

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Cardano al Campo nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali;
- b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.

2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

Art. 22 - Controlli

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.

2. L'Ufficio comunale del Settore competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti i soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.

Art. 23 – Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) ai contributi concessi da Regione/Stato a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
- d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche, ovvero da accordi di natura pattizia tra le parti.
- e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

CAPO VI – DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 24 - Istituzione del registro comunale delle forme associative

1. Il Comune di Cardano al Campo , in attuazione dell'art. 8 dello Statuto comunale, istituisce il registro comunale delle forme associative, di seguito chiamato "Registro".
2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Il registro comprende le seguenti libere forma associative, riconosciute o non riconosciute:
 - le associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D. Lgs. 117/2017;
 - le organizzazioni di volontariato;
 - le associazioni di promozione culturale e sociale;
 - le ONLUS a carattere nazionale, regionale, provinciale che, tramite la loro sezione locale (sede nel Comune), svolgono attività in ambito comunale;
 - le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), iscritte al CONI;
4. Il registro è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:
 - a) Attività culturali, educative e della formazione;
 - b) Pace, diritti umani, cooperazione internazionale e sviluppo economico;
 - c) Sociale, solidaristica e sanitaria;
 - d) Sport e tempo libero;
 - e) Ambiente, patrimonio storico, turismo, protezione civile.
5. Ogni forma associativa può iscriversi ad un massimo di tre aree tematiche. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.

Art. 25— Iscrizione

1. Nel registro possono iscriversi le forme associative in possesso dei seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - essere espressione della comunità locale;
 - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
 - avere sede in Cardano al Campo oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali e/o provinciali;
 - svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale;
 - inoltre , possono essere inserite di diritto nel registro, qualora lo richiedano, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con sede in Cardano al Campo, iscritte nei rispettivi registri provinciali, regionali, ovvero nel RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore).
2. Non possono essere iscritti nel registro:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
3. L'iscrizione va richiesta al Funzionario Responsabile del settore di riferimento, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio Competente. Essa ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

4. Ogni forma associativa iscritta nel registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno, unitamente al bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

- elenco dei soci che rivestono cariche nel consiglio direttivo (organigramma);

- numero dei soci.

- autorizzazione al trattamento dati personali;

- documentazione che attesti l'eventuale iscrizione ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali.

6. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:

- giurisdizionale, nei termini della legge;

- straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 26 — Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

3. L'Ufficio competente comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza i termini e le modalità per provvedere al rinnovo.

Art. 27 — Cancellazione

1. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;

b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.25;

c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art. 26;

2. L'Ufficio trasmette comunicazione motivata del provvedimento alla forma associativa.

Art. 28 - Pubblicità' del registro

1. Il registro aggiornato è pubblicato all'albo comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Norme finali e transitorie

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi/bandi per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del precedente "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 06/12/1994, nonché di ogni disposizione incompatibile con la presente disciplina.

3. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo

Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

5. Per l'anno 2023, in via transitoria, i termini temporali indicati nel presente Regolamento si applicano per quanto compatibili.

Art. 30 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cardano al Campo, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge per la pubblicazione.